

Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

N° SENT

N° RGAC

N° CRON



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile,
composto da

dott. Francesco Mannino	Presidente
dott. Stefano Cardinali	Giudice
dott. Francesco Remo Scerrato	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 4182, Ruolo Generale dell'anno 2014 e
trattenuta in decisione all'udienza del 14 marzo 2016, vertente

TRA

SPB SRL (già San Paolo Building Spa), in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata a Roma, via M. Prestinari n° 15, presso lo studio dell'avv.to
Patrizia Marino, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce
all'atto di citazione,

OPPONENTE

E

FALLIMENTO ABC INDUSTRIA E FINANZA SPA (fall. n° 199/2012 del
Tribunale di Roma), in persona del curatore, elettivamente domiciliato a Roma, via
Marcantonio Colonna n° 7, presso lo studio dell'avv.to Emanuela Muller, da cui è
rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine della comparsa di
risposta,



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016
RG n. 4182/2014
Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI:

per la parte opponente (atto di citazione, richiamato all'udienza di p.c.): “Voglia il Tribunale adito ... revocare/annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n° 25797 del 28 novembre 2013 emesso dal Tribunale Civile di Roma e comunque dichiararlo privo di ogni efficacia giuridica, dichiarando prescritto il credito ex adverso azionato; nel merito, accertare che nulla deve l'opponente al fallimento, stante la richiesta di compensazione di cui all'insinuazione al passivo sub iudice, o, in via residuale, decurtare il credito di 63.648,00 euro. ... ”;

per la parte opposta (comparsa di risposta, richiamato all'udienza di p.c.): “Voglia il Giudice adito ... nel merito, accertare l'infondatezza dei motivi di opposizione proposti dalla San Paolo Building Spa (ora SPB Srl) per tutti i rilievi, deduzioni ed eccezioni ampiamente sviluppati in premessa dal Fallimento e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 25797/2013, emesso in data 15-28.11.2013 dal Tribunale Civile di Roma, G.U. Dr. Cardinali, in favore del Fallimento n. 199/2012 ABC Industria e Finanza Spa. ... Con vittoria delle spese legali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestiva citazione l'attrice San Paolo Building Spa (attualmente SPB Srl) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 25797/2013 del 28/11/2013 di questo Tribunale (n° 65277/2013 Rg), ottenuto in via provvisoriamente esecutiva dal convenuto Fall. (n° 199/2012) ABC Industria e Finanza Spa (nel prosieguo solo Fallimento ABC) per il pagamento della complessiva somma di 285.906,34 euro, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo asseritamente dovuto per la liquidazione della quota quale socio receduto, a seguito di comunicazione di recesso del 18/2/2008. Al riguardo l'attrice, ricordato che in ricorso era dato leggere che il valore della quota era stato determinato da perizia chiesta in via giudiziale da essa attrice e che -a detta della curatela ingiungente- vi sarebbe stato riconoscimento di debito in sede di insinuazione al passivo per effetto della sollevata eccezione di



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

compensazione del credito esatto in via monitoria, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale ex art. 2949 c.c., decorrente dalla data di comunicazione del recesso, in assenza di atti interruttivi precedenti la notificazione del decreto ingiuntivo. Eccepiva in ogni caso l'infondatezza delle somme ingiunte, in quanto, come già rivendicato in sede di insinuazione al passivo, vantava un credito di 63.648,00 euro per spese di perizia, da imputare alla socia ABC, mentre il residuo importo di 222.258,34 euro doveva ritenersi estinto per il maggior credito da essa opponente vantato nei confronti della fallita e già oggetto di insinuazione al passivo, ancora sub iudice; che detta compensazione era stata eccepita fin dalla comunicazione del 15/9/2009, per cui non vi era né vi era stato alcun riconoscimento di debito nei confronti di ABC. Tanto premesso, l'attrice concludeva come in epigrafe riportato tanto in via principale quanto in via subordinata.

Si costituiva in giudizio il convenuto Fallimento (n° 199/2012) ABC Industria e Finanza Spa, che concludeva come in epigrafe riportato. Al riguardo la curatela allegava che la prescrizione era stata interrotta con la documentazione inviata alla debitrice, che aveva riconosciuto il debito in sede di domanda di insinuazione al passivo, peraltro rigettata dal GD ed oggetto di giudizio di opposizione allo stato passivo.

Nel corso del giudizio era rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c..

La causa veniva istruita con produzione di documentazione varia ed all'udienza del 14/3/2016 era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di memorie di replica (ulteriori 20 giorni); i termini ex art. 190 c.p.c. sono scaduti il 3/6/2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va rigettata.

Richiamato quanto esposto, si evidenzia che con ricorso per decreto ingiuntivo l'odierno fallimento opposto ha allegato che la ABC Spa in bonis era receduta da socio della San Paolo Building Srl con comunicazione del 15/2/2008 in occasione della trasformazione di quest'ultima società da Srl a Spa, come poi deliberato all'assemblea del 21/2/2008; che la ABC Spa aveva richiesto, ex art. 2473, 3°



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

comma, c.c., la liquidazione del valore della quota, pari al 30% del capitale sociale; che, essendo sorti contrasti circa l'ammontare della liquidazione, la predetta San Paolo Building Spa in data 30/7/2008 aveva depositato istanza per la nomina di un esperto stimatore; che il relativo procedimento (rg 11046/2008) si era concluso con il deposito della relazione del prof. Fiori, che aveva stimato in 285.906,34 euro il valore della partecipazione alla data della comunicazione del recesso; che la predetta somma non era stata mai corrisposta dalla società debitrice, successivamente dichiarata fallita in data 29/3/2012; che senza esito erano state le richieste anche da parte del curatore, benché vi fosse stato il riconoscimento di debito da parte della San Paolo Building Spa, come da ultimo anche nella domanda di insinuazione al passivo, peraltro rigettata in sede di verifica ed oggetto di opposizione allo stato passivo.

Da parte sua l'opponente ha eccepito l'estinzione del credito per maturata prescrizione estintiva ed in ogni caso l'estinzione del debito per compensazione.

L'eccezione di prescrizione è infondata.

L'opponente ha eccepito che, dovendosi applicare al caso di specie l'art. 2949 c.c. e quindi la prescrizione quinquennale, detto termine, decorrente dalla data di comunicazione del recesso (18/2/2008, data di ricezione della relativa raccomandata), era ampiamente decorso alla data di notificazione del ricorso (20/12/2013).

Al riguardo va ricordato che in base all'art. 2943, 4° comma, c.c. "la prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore ..." e sul punto è principio consolidato che per avere efficacia interruttiva della prescrizione un atto deve contenere, dal lato soggettivo, la chiara indicazione del soggetto obbligato e, dal lato oggettivo, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare, anche senza l'uso di formule solenni, l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass. 17123/2015; Cass. 24656/2010; Cass. 3371/2010).

L'elemento oggettivo non è pertanto soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, ed è pertanto sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto; quindi, dovendo risultare inequivoca la volontà di pretendere il soddisfacimento del proprio diritto, non costituiscono atti a tal fine idonei p.es. le semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore ovvero la semplice riserva di agire ovvero ancora l'uso di espressioni che, per genericità ed ipoteticità, non possono in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.

Nel caso di specie la curatela opposta ha richiamato la raccomandata 29/5/2012 (cfr. doc. C: raccomandata a/r 29/5/2012, ricevuta il 31/5/2012) del seguente contenuto: "Nella qualità di Curatore del Fallimento ABC Industria e Finanze Spa sono a ribadire la richiesta, già formulata dalla società in bonis, di provvedere al pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso del valore delle quote societarie, a seguito del recesso esercitato dalla società già titolare. La presente deve dunque intendersi quale espressa richiesta di pagamento e messa in mora. ...", cui aveva fatto seguito la risposta di SPB con raccomandata a/r del 31/5/2012 del seguente contenuto: "... riscontro la Sua nota di cui all'oggetto per significarLe quanto di seguito. Con mail del 30/5/12 della quale vorrà darmi cortese riscontro di ricezione e lettura, ho già evidenziato che la liquidazione del socio receduto è stata già definita. In particolare con il giudizio rg 11046/08 è stato nominato lo stimatore che ha effettuato la relazione peritale ad esito della quale la liquidazione è stata definita ..." (cfr. doc. D di parte opposta: raccomandata del 31/5/2012 a firma dell'a.u. della SPB).

Essendo chiara ed univoca la manifestazione di volontà della curatela ed apparendo altrettanto chiaro ed univoco quale fosse l'oggetto della pretesa, come del resto emerge dalla richiamata risposta, ritiene il Collegio che la citata raccomandata del 29/5/2012 abbia natura di atto interruttivo della prescrizione e che pertanto l'eccezione vada rigettata, atteso che al momento della ricezione (31/5/2012) non era ancora decorso il quinquennio di legge, anche a voler considerare, come allegato dall'attrice, la data di ricezione (18/2/2008) della lettera contenente la comunicazione di recesso.



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

E' ben vero -come evidenziato dall'odierna attrice- che nella citata raccomandata della curatela del 29/5/2012 era altresì scritto che " ... (n)el contempo, stante le divergenze sorte in passato relativamente alla determinazione dell'importo da corrispondere, sono a proporre di procedere alla nomina di due consulenti, uno per parte, che procedano alla effettiva valutazione del valore delle quote, al fine di tentare di addivenire ad una soluzione concordata. Ciò eviterebbe l'instaurazione di un giudizio altrimenti ineludibile. ..." (cfr. citato doc. C di parte opposta).

Peraltro non va dimenticato che nella richiamata risposta del 31/5/2012 (cfr. citato doc. D di parte opposta) l'amministratore dell'odierna opponente aveva inequivocabilmente riconosciuto il debito (art. 2944 c.c.), evidenziando che " ... con il giudizio rg 11046/08 è stato nominato lo stimatore che ha effettuato la relazione peritale ad esito della quale la liquidazione è stata definita ..."; quindi in ogni caso vi era stato un inequivoco riconoscimento di debito proprio con riferimento al contenuto della perizia del prof. Fiori, invero depositata il precedente ottobre del 2009 (cfr. doc. 10 allegato alla memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c. di parte opponente: relazione dell'esperto).

In conclusione sia che si voglia prendere in considerazione, come atto di messa in mora, la lettera della curatela del 29/5/2012 sia che si voglia prendere in considerazione, come riconoscimento di debito, la lettera di risposta della società debitrice del 31/5/2012 è processualmente emerso un fatto interruttivo della prescrizione, con conseguente rigetto della relativa eccezione.

Passando all'eccezione di compensazione, valgono invece le seguenti osservazioni.

Per legge è previsto, in uno con l'interruzione automatica del processo eventualmente in corso (art. 43, 3° comma, l.f.), che con la dichiarazione di fallimento si apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito (art. 52, 1° comma, l.f.) e, per quanto qui di specifico interesse, che ogni credito anteriore al fallimento deve essere accertato secondo le previsioni di cui agli artt. 92 e ss. l.f. (art. 52, 2° comma, l.f.).



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

A quest'ultimo riguardo va ricordato che per poter partecipare al concorso, mediante insinuazione al passivo, i crediti devono essere anteriori alla dichiarazione di fallimento, ossia devono essere fondati su un titolo o su una causa o comunque su una situazione giuridica anteriore alla dichiarazione di fallimento; quindi, p.es., sono concorsuali anche i crediti per risarcimento danni che, pur in ipotesi manifestatisi dopo la dichiarazione di fallimento, traggano origine da un inadempimento contrattuale ovvero da un illecito extracontrattuale verificatosi anteriormente alla dichiarazione di fallimento.

In relazione poi ai rapporti fra tribunale ordinario e tribunale fallimentare deve essere riconfermato il principio secondo cui per azioni derivanti dal fallimento, ex art. 24 l.f., devono intendersi tutte quelle azioni che incidono sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, quando cioè detti accertamenti siano diretti a porre in essere il presupposto logico-giuridico di una successiva sentenza di condanna o comunque di una pretesa nei confronti della massa.

Dunque rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile del tribunale fallimentare non solo le azioni dirette ad ottenere una condanna del fallito ad un dare o ad un facere o comunque una sentenza incidente sul patrimonio del fallito, su cui devono soddisfarsi i creditori in concorso, ma anche quegli accertamenti finalizzati ad una tale condanna, come p.es. le azioni di annullamento o di simulazione volte alle condanne restitutorie ovvero le azioni di risoluzione finalizzate alla domanda di restituzione e di risarcimento del danno; quindi in tutti questi casi la domanda deve essere proposta dinanzi al Tribunale fallimentare ex art. 24 l.f. (cfr. Cass. 25868/2011: *“Nelle azioni derivanti dal fallimento, sottoposte alla competenza funzionale del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., perché incidenti sul patrimonio del fallito, ivi compresi gli accertamenti che siano premessa di una pretesa verso la massa, rientra anche la domanda di risoluzione del contratto ... finalizzata alla domanda di risarcimento del danno nei confronti della società fallita”*).



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

A fronte di tali principi ormai consolidati, si pongono invece questioni per quanto riguarda le eccezioni di compensazioni; sul punto l'art. 56 l.f. prevede che "i creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento" (1° comma): si tratta di una norma che, chiaramente in deroga al principio del concorso, risponde all'esigenza di evitare che il titolare di contestuali posizioni di credito e di debito nei confronti del fallito sia costretto a pagare il proprio debito ed essere, di converso, pagato con moneta 'fallimentare'.

Secondo un orientamento la competenza esclusiva del tribunale fallimentare riguarderebbe anche l'eccezione di compensazione, in quanto la stessa presupporrebbe pur sempre l'accertamento di un debito del fallito (cfr. Cass. 18691/2014: *"In tema di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali poiché il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, anche se dedotto solo in via di eccezione, presuppone l'accertamento del debito del fallito"*; Cass. 7967/2008); quindi sarebbe irrilevante la circostanza che si sia in presenza di una mera eccezione riconvenzionale: nel caso di domanda riconvenzionale la questione pacificamente non si pone ed alcun dubbio è ipotizzabile sulla inammissibilità o improcedibilità di una tale domanda (cfr. Cass. SU 21499/2004).

Secondo altro orientamento non sarebbe invece operante il suddetto regime speciale per l'accertamento del passivo nel caso appunto di mera eccezione riconvenzionale, ossia di eccezione diretta esclusivamente a paralizzare la domanda attrice e ad ottenere il rigetto totale o parziale della domanda (cfr. Cass. 14418/2013: *"Nel giudizio promosso dalla curatela per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, non operando al riguardo il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. legge fall., atteso che tale eccezione - diversamente dalla corrispondente domanda riconvenzionale, il cui 'petitum' riguarda, invece, una pronuncia idonea al giudicato*



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

a sé favorevole, di accertamento o di condanna all'importo in tesi spettante alla medesima parte, una volta operata la compensazione- è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ed ad ottenerne il rigetto, totale o parziale"; Cass. 64/2012; Cass. 15562/2011; Cass. 8053/2009; Cass. 287/2009; Cass. 18223/2002); pertanto, se l'accertamento del controcredito viene richiesto non ai fini della partecipazione al concorso, ma soltanto per contrastare la pretesa del soggetto poi fallito, non appare necessario -secondo detto orientamento- alcun tipo di accertamento in sede concorsuale.

La peculiarità del caso che qui ci occupa consiste nel fatto che il credito, oggetto dell'odierna eccezione di compensazione, era stato già oggetto di insinuazione al passivo e che lo stesso era stato rigettato, con successiva opposizione allo stato passivo, tanto che nello stesso atto di citazione in opposizione, nel richiamare l'interposta opposizione allo stato passivo, era stato dedotto che "... pertanto non vi è alcun provvedimento definitivo che abbia accertato l'insussistenza del credito rivendicato dal SPB nei confronti del Fallimento ...".

In relazione a quest'ultimo profilo la curatela opposta ha invece allegato che "... Il giudizio di opposizione, pendente presso il Tribunale Civile di Roma – Sezione Fallimentare, G. U. Dr. De Palo, RG. 4862/2013, si è concluso con ordinanza n. 1803/2015, che ha rigettato l'opposizione e ha, oltretutto, condannato la SPB S.r.l. al pagamento delle spese di lite quantificate in € 14.000,00, oltre rimborso forfettario e oneri di legge. Il suddetto decreto, non opposto nei termini di legge, è passato in giudicato. ..." e che "... Pertanto, non essendo stato riconosciuto il credito della San Paolo Building Spa (anzi ne è aumentato il debito con la condanna al pagamento delle spese legali) e non essendo, di conseguenza, intervenuta alcuna compensazione - peraltro mai accettata dalla società fallita- permane l'esposizione debitoria della prima nei confronti del Fallimento, con diritto di quest'ultimo a vedersi corrisposta l'intera somma di € 285.906,34, di cui al decreto ingiuntivo n. 25797/2013 ..." (cfr. comparsa conclusionale della curatela opposta): si tratta di circostanza non contestata dalla opponente nella memoria conclusionale di replica.



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

Dunque deve ritenersi che già vi è stato un accertamento giudiziale in sede fallimentare sull'inesistenza del credito eccetto in compensazione, con le ovvie conseguenze di cui si dirà.

Il Tribunale non ignora che, sul presupposto dell'efficacia meramente endofallimentare degli accertamenti in sede di verifica dello stato passivo, è stato affermato che *"il convenuto in giudizio ordinario, promosso dal curatore del fallimento per ottenere il pagamento di somma dovuta al fallito, può opporre in compensazione il credito a sua volta vantato verso il fallito, ai sensi e nei limiti di cui all'art 56 del RD 16 marzo 1942 n 267, anche qualora di tale credito non abbia chiesto preventivamente l'ammissione al passivo ... e pure nel caso in cui detta ammissione sia stata chiesta e respinta con provvedimento del giudice delegato, trattandosi di provvedimento che spiega effetti preclusivi nel solo ambito della procedura fallimentare"* (cfr. Cass. 2564/1978), ma si deve ritenere che l'esclusione, in via definitiva deliberata nel merito in sede fallimentare, non possa non incidere anche sul giudizio in cui si solleva appunto l'eccezione di compensazione, in quanto quella decisione contiene l'accertamento dell'inesistenza e/o dell'inopponibilità del credito verso la massa.

In presenza di un giudizio ormai definitivo non si deve procedere alla verifica della necessità o meno della sospensione del giudizio ordinario ovvero alla riunione a quello pendente dinanzi al tribunale fallimentare (cfr. Cass. 7967/2008).

Chiusa questa parentesi, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).

Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ricordato che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore (ovvero l'opposto) è tenuto a provare soltanto l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto (ovvero l'opponente), a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. SU 13533/2001; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015).

Dunque è onere dell'opposto (attore sostanziale) fornire la prova della fondatezza della pretesa esatta in via monitoria.

Nel caso di specie, richiamati i fatti precedentemente esposti, è di tutta evidenza che la società opponente, avendo eccepito l'estinzione dell'obbligazione dedotta in giudizio per effetto di compensazione, ha assunto una posizione processuale incompatibile con la negazione dell'esistenza del credito fatto valere in via monitoria dalla curatela.

Inoltre ulteriore elemento a sostegno della fondatezza della domanda della curatela si ricava dalla domanda di insinuazione al passivo della San Paolo Building Spa, prodotta come doc. 6 in allegato al ricorso monitorio.

In detta domanda è dato leggere, per quanto qui di interesse, che "... la ABC era socia della SPB ed in occasione della assemblea straordinaria di modifica della forma societaria, da srl a spa, atto a rogito notaio Giorgio Mario Calissoni del 18/2/2008, la ABC ha esercitato il diritto di recesso. A seguito di contestazione del socio receduto in merito alla valutazione della quota, la stessa SPB ha attivato quale parte più diligente e nel solo interesse di ABC, la procedura prevista dall'art. 2473 co.



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

2 c.c.. Il Tribunale ha nominato quale stimatore il prof. Giovanni Fiori, che ha valutato le quote da liquidare ad ABC in euro 285.906,34. Con raccomandata a/r del 15/9/2009 la SPB ha comunicato alla ABC l'esito della suddetta stima ed ha compensato il proprio maggior credito con il credito della ABC, dedotte le spese di perizia, derivante dalla liquidazione della quota del socio receduto ..." e pertanto che "... in definitiva il credito vantato da SPB nei confronti della fallita ABC per euro 439.203,35 è stato oggetto di parziale compensazione con il minor debito di 285.906,34 euro (valutazione della quota del socio receduto) cui detrarre l'ulteriore importo delle spese di perizia, pagate da SPB, per euro 63.648,00 ...".

Dunque, in sede di domanda di insinuazione al passivo, vi era il riconoscimento del valore della quota del socio receduto in misura pari a 285.906,34 euro.

Al riguardo, a confutazione delle deduzioni dell'odierna opponente sulla pretesa incertezza del valore di liquidazione, è vero che l'esperto prof. Fiori aveva proposto una duplice valutazione, tenendo conto di diversi momenti: ante o post delibera di trasformazione, ed aveva rimesso la decisione ad altri, atteso il carattere giuridico della questione (cfr. doc. 10 allegato alla memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c.: "... il valore della quota di partecipazione del socio receduto ABC, dunque, alla data del 18/2/2008, relativa ad una partecipazione al capitale sociale del 30%, è conseguentemente pari ad euro 285.906,34 ... Si rappresenta che il valore della quota di partecipazione del socio receduto ABC alla data del 21/2/2008 e relativa ad una partecipazione al capitale sociale del 17% è pari a 162.013,60 euro ..."), ma, visto l'espresso riconoscimento di debito contenuto tanto nella domanda di insinuazione al passivo quanto nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, appare chiaro ed inequivoco che la stessa società opponente abbia, peraltro correttamente, fatto riferimento al maggior importo di 285.906,34 euro, corrispondente al valore della quota del 30% del capitale sociale della San Paolo Building Srl, di cui la ABC era intestataria al momento del recesso.

Si è detto 'correttamente' in quanto, essendo la socia ABC receduta prima della trasformazione della SPB da Srl a Spa e delle operazioni sul capitale, è al



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

momento della comunicazione del recesso che si deve far riferimento ai fini della liquidazione; quindi è confermato il necessario riferimento al maggior importo.

Pacifico il credito della ABC e quindi attualmente del Fallimento opposto, si tratta di verificare se ed in quale misura il predetto credito possa risultare, in tutto o in parte, estinto per effetto di compensazione.

Le superiori osservazioni in fatto ed in diritto sull'accertata inesistenza del credito portato in compensazione non possono che portare al rigetto della presente opposizione, atteso che, a fronte del credito processualmente emerso in favore della curatela opposta, nessuna estinzione per compensazione è alla stessa opponibile.

Alla luce delle risultanze di causa, va pertanto rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n° 25797/2013 del 28/11/2013 di questo Tribunale (n° 65277/2013 rg), già munito di efficacia esecutiva.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/2014 (GU n° 77 del 2/4/2014) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/2014.

Si è proceduto alla somma degli importi al minimo indicati nella tabella 'giudizi di cognizione davanti al tribunale' ed in relazione allo scaglione '260.001 – 520.000', tenuto conto della natura e del valore complessivo della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore.

Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/2014).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

- rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 25797/2013 del 28/11/2013 di questo Tribunale (n° 65277/2013 rg), già munito di efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente SPB Srl (già San Paolo Building Spa) al pagamento, in favore dell'opposto Fall. (n° 199/2012) ABC Industria e Finanza Spa, delle spese di lite, che



Sentenza n. 19297/2016 pubbl. il 17/10/2016

RG n. 4182/2014

Repert. n. 19003/2016 del 17/10/2016

liquida in complessivi 12.678,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso
forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso a Roma, il 21/9/2016

il Presidente

dott. Francesco Mannino

il Giudice estensore

dott. Francesco Remo Scerrato

